



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione del Commercio Turismo Servizi e P.M.I.  
della Provincia di Viterbo**

---

---

Viterbo, li 11/11/2010

Alle Aziende Interessate

L O R O S E D E

**OGGETTO: Entrata in vigore delle nuove normative per la prevenzione di incidenti alcol correlati (Codice della strada).**

Si ricorda che a decorrere dal **13 novembre** (notte tra venerdì e sabato p.v.) entreranno in vigore le disposizioni in materia di tabelle alcolemiche e precursori descritte nell'allegato quadro di sintesi.

Si ricorda ad ogni buon conto che i divieti orari di somministrazione e vendita sono già in vigore.

Cordiali saluti

Il Direttore  
(Dott. Mauro Barlozzini)

Allegato:

- Allegato 1 – quadro di sintesi



**ALLEGATO 1 – QUADRO DI SINTESI**

**Codice della strada**

**Disposizioni per il contrasto della guida sotto influenza di alcolici**

**Quadro di sintesi su precursori e tabelle**

**I TITOLARI E GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI CON LICENZA EX ART. 86 DEL TULPS:**

- Bar, ristoranti, trattorie, osterie, e simili
- Discoteche, disco pub, pub e simili
- Enotecche , cantine
- Alberghi, campeggi, pensioni e simili
- Circoli di ogni genere
- Fiere, sagre, feste e chiunque somministra alcolici su aree pubbliche (chioschi, camion –bar, baracchini)
- Agriturismi e simili

**che proseguono la propria attività oltre le ore 24**

**SONO OBBLIGATI:**

1. AD ESPORRE LE TABELLE ED METTERE A DISPOSIZIONE I PRECURSORI

***Sanzione per mancata o inadeguata esposizione tabelle o del mancato possesso dell'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico: da 300 a 1.200 euro***

2. A CESSARE LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLCI E SUPERALCOLICI DALLE 3 ALLE 6

***Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.***

***Sanzione accessoria chiusura da 7 a 30 giorni alla terza violazione contestata nel biennio.***



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione del Commercio Turismo Servizi e P.M.I.  
della Provincia di Viterbo**

**I TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E I VENDITORI AMBULANTI NON  
AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

**SONO OBBLIGATI**

1. A CESSARE LA VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI DALLE 24 ALLE 6

***Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.***

***Sanzione accessoria chiusura da 7 a 30 giorni alla terza violazione contestata nel biennio.***

N.B. In caso di "vendita con consumo sul posto" effettuata da esercizi di vicinato e panificatori artigiani le bevande alcoliche ed analcoliche non possono essere consumate sul posto unitamente ai generi di gastronomia. Chi permette il consumo sul posto di bevande anche analcoliche effettua la attività di somministrazione senza la autorizzazione e pertanto ricade nella disciplina dei pubblici esercizi anche ai fini di precursori e tabelle.